

Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile

Attualmente il Lussemburgo non prevede un requisito formale supplementare.

Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento

Il Lussemburgo non prevede la possibilità di designare la legge applicabile davanti al giudice durante il processo.

Ultimo aggiornamento: 23/04/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.